

## COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

CXXXIV.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA****INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1367
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>	
JACOMETTI ed altri: Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (3239);	
BONOMI ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino. (3222) . . . . .	1367
PRESIDENTE . . . . .	1367, 1370, 1372, 1373
LOMBARDI RUGGERO. <i>Relatore</i> . . . . .	1368, 1371 1372, 1373
JACOMETTI . . . . .	1370, 1371, 1372
BOZZI . . . . .	1370, 1372
ORTONA . . . . .	1370, 1371, 1373
BUBBIO . . . . .	1370, 1371, 1373
LUCIFREDI . . . . .	1370
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1371, 1372, 1373
ANGELUCCI MARIO . . . . .	1371, 1373
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	1372
GIRAUDO . . . . .	1373
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1373

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bartesaghi e De Francesco e che è l'onorevole Conci Elisabetta è sostituita dal deputato Rosati.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri: Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (3239); e Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino. (3222).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri: « Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » e d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino »

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta dedicata alle due proposte di legge, la Commissione diede incarico al relatore di predisporre un testo unificato. Poiché il nuovo testo è stato elaborato, prego il relatore, onorevole Lombardi Ruggero, di svolgere la relazione.

LOMBARDI RUGGERO. *Relatore.* Due erano le proposte presentate al nostro esame, una, ad iniziativa degli onorevoli Bonomi ed altri, consistente nel concedere a tutti, senza bisogno di licenza, la possibilità di vendere il vino al minuto e nell'abolire o ridurre, a seconda dei casi, il numero limite per quanto riguarda l'autorizzazione di polizia per la vendita di alcoolici e superalcoolici. L'altra, dovuta all'iniziativa dell'onorevole Jacometti ed altri che, oltre a contenere gli stessi principi, tende, con una disposizione particolare, ad ottenere che i circoli politici, o ricreativi che siano, possano avere, per il solo fatto della loro costituzione, l'autorizzazione alla vendita del vino.

Come da mandato ricevuto, ho riunito in un testo unificato le due proposte. Nel frattempo, però, è sorta un'agitazione in seno a tutte le categorie dei pubblici esercenti, i cui interessi sono collegati all'approvazione di questo provvedimento, e molti rinvii sono stati mossi ai membri della nostra Commissione. Ho cercato di leggere tutto ciò che è stato scritto per rendermi esatto conto della situazione.

Abbiamo in atto una crisi del vino, derivante da una diminuzione del consumo della bevanda in tutte le zone del nostro Paese. Le due proposte di legge, al nostro esame, tendono a far sì che si raggiunga, appunto, un aumento nel consumo del vino. Fra i motivi che generalmente vengono addotti per giustificare tale contrazione, sono indicate tanto le difficoltà burocratiche che vengono poste dalle autorità nei confronti dei pubblici esercenti, che vogliono ottenere la concessione di vendita, quanto il numero limite fissato per le licenze delle bevande alcooliche e superalcooliche. Di conseguenza, aumentano sempre più gli esercizi dove si vendono bibite non alcooliche, i quali fanno la propaganda alle loro merci, a discapito del vino della birra e delle bevande alcooliche. Così, moltissimi esercizi, che potrebbero smerciare e quindi, favorire il consumo del vino, ne sono impediti dalla mancanza della licenza: vedi il caso delle tavole calde, molto diffuse soprattutto nelle città industriali, dove si va

a consumare un pasto affrettato nell'intervallo del lavoro: gli alberghi che non hanno il ristorante annesso; i numerosi locali di vendita di benzina che, pure, sono attrezzati per ricevere i clienti, le automesse, i posteggi e così via.

Da queste considerazioni è scaturita la convinzione che, se si estenderà a codesti esercizi la possibilità di vendere vino al minuto, ne sarà notevolmente incrementato il consumo.

D'altra parte, c'è da considerare che il motivo, che un tempo aveva suggerito le limitazioni nella vendita del vino ed in genere delle bevande alcooliche, cioè la repressione dell'alcoolismo, non ha più ragione di essere. Oggi, il più elevato tenore di vita, la migliorata condizione sociale ed un sistema di vita più agiato hanno determinato una notevolissima riduzione del consumo del vino. Il fenomeno dell'alcoolismo è diminuito, ma con esso è notevolmente diminuito il consumo del vino, appunto perché, con la limitazione nell'autorizzazione alla vendita, altri prodotti non alcoolici e di libera vendita vengono più facilmente smerciati ed ancor meglio reclamizzati. D'altra parte, c'è da tener presente che chi vuole veramente bere del vino non ne sarà certo impedito dal fatto che il suo reperimento è meno facile rispetto a quello di altre bibite, per cui il motivo base della nostra discussione deve esser quello di mettere il vino alla portata proprio di chi, forse, in quel momento, non pensa consumarlo, e provocarne il desiderio.

Venuto, quindi, meno il motivo della lotta all'alcoolismo che determinò le restrittive attuali leggi di pubblica sicurezza, considerato che la vigente limitazione delle licenze non consente la necessaria ed invocata ripresa di consumo del vino, è evidente che una riforma s'impone. E una riforma, che abroghi la limitazione delle licenze, potrà certamente portare i frutti sperati. Alle considerazioni più correnti ne va aggiunta un'altra. Ed è questa: vi sono delle località — ed io potrei citarne i nomi — che vanno sviluppandosi come località turistiche, dove non è possibile ottenere una licenza di vendita, di alcoolici e superalcoolici per aprire degli esercizi moderni ed igienici, in quanto gli esercizi attualmente esistenti hanno già superato il limite consentito dalla legge. E in queste località sopravvivono, così, vecchi esercizi male attrezzati, che certo non attirano il turista.

Non sono in possesso di dati numerici per quanto riguarda la situazione degli esercizi di vendita di bevande alcooliche e analcooliche

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

in tutta Italia, ma ho quelli relativi a Milano ed a Genova. Posso assicurarvi che gli esercizi per la vendita di analcolici vanno crescendo in misura notevole. A Milano, nel 1956, ce n'erano 1.364; al 31 ottobre del 1957, erano cresciuti a 1.443. Tavole calde non ce n'erano, nel 1956; al 31 ottobre del 1957, a Milano ce n'erano 702. Non parliamo poi delle creme-rie e dei numerosi altri esercizi dove non è consentita la vendita del vino.

Rispetto all'aumento di questo tipo di esercizi vi è una notevole flessione nel numero delle osterie. E con esse è diminuito il consumo del vino. Dal 1953 al 1957, il consumo del vino negli esercizi pubblici è diminuito del 12,8 per cento. Dal 1939, il numero delle osterie è diminuito del 6,5 per cento.

Contro il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare si è avuta una sollevazione da parte degli esercenti i quali asseriscono che, così facendo, roviniamo il valore delle loro licenze. Infatti, la licenza di osteria o per la vendita di alcoolici o di superalcoolici è licenza rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza, ed esistendo una limitazione del numero, essa non è cedibile. Gli esercenti, naturalmente, hanno trovato la scappatoia e mascherano il trapasso della licenza, mediante la finta cessione di tutta l'azienda. In tal modo, ad un certo momento ed in determinate circostanze, la modestissima licenza di un'osteria, che vende magari un sol litro di vino al giorno, acquista un valore commerciale spropositato.

Ora, non possiamo considerare un diritto degli esercenti la limitazione del numero delle licenze, per cui esse acquistano un certo valore anche patrimoniale; il nostro interesse è che si trovi la via per incrementare al massimo la vendita del vino. Il vino è una bevanda che, se non sofisticata, è sana. La nostra produzione va aiutata, ed anche su quanto punto credo si sia d'accordo.

Ciò premesso, non ritengo, tuttavia, che sia opportuno addivenire ad una indiscriminata libertà per la vendita del vino. Io non riesco a concepire che un tizio qualsiasi si metta a vendere vino al minuto così, senza autorizzazione di pubblica sicurezza, come auspicato dalle due proposte di legge che quale relatore ho riunificato. Io credo che, se ammettessimo questo principio, faremmo per lo meno cadere la garanzia dell'ordine pubblico, della prevenzione dei reati.

Il mio parere che è si debba dare la licenza per la vendita del vino a chiunque ne faccia domanda, senza limitazione di nu-

mero, quando esistano i requisiti di moralità di responsabilità, di igienicità dei locali ed il requisito di distanza nel senso, cioè, che la vendita del vino non sia effettuata all'ingresso di un cimitero, di una chiesa o di una scuola. Per raggiungere tale scopo, la prima norma deve consistere nell'abolizione del numero limite delle licenze. A questo proposito; devo dire che il numero limite è già stato largamente superato, e non solo in quei luoghi turistici dove i questori hanno interpretato con una certa larghezza di vedute le esigenze del forestiero, ma anche per l'esistenza dei vari circoli dell'Enal, delle Acli, ecc.

In base alle considerazioni esposte, alle esigenze prospettate ed al fine che ci proponiamo di raggiungere, ho predisposto questo nuovo testo che riunisce le due proposte. All'articolo 1 ho ripetuto la norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, togliendo la parola « vino », e aggiungendo un comma, il terzo, che comprende tutta la disciplina del vino.

Infatti, il terzo comma dice che « tutte le licenze concesse dal questore e di cui ai precedenti commi comprendono l'autorizzazione a vendita e consumo del vino anche se la licenza non ne faccia menzione ». Con ciò si vuole stabilire che il questore non può escludere il vino dalla licenza, neppure menzionandolo espressamente.

Con l'articolo 2 viene soppresso il limite per la licenza di alcoolici, mentre il rapporto per la licenza dei superalcoolici, da uno a mille, è stato portato a uno a quattrocento. Se ho ritenuto di non proporre la soppressione del limite anche per i superalcoolici, ciò è dovuto non al fatto, che io ritengo giusto, che ci sia una limitazione, ma al desiderio di calmare quella mezza rivoluzione scatenata dagli esercenti di superalcoolici, i quali si dicono rovinati da questa legge. Comunque, la Commissione deciderà se non sia il caso di abolire il numero limite anche per i superalcoolici. Ma v'è anche un altro motivo che mi ha indotto a ridurre e non ad abolire il limite: ed è il fatto che analogo atteggiamento è stato assunto al Senato, in occasione della riforma, presso quella Commissione interni, degli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 3, infine, ho proposto l'abolizione dell'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con ciò volendo togliere al prefetto la competenza per il rilascio dei superalcoolici trasferendola al questore. Non v'è, infatti, motivo per cui tale

competenza debba essere devoluta addirittura al prefetto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**JACOMETTI.** Concordo, in linea di massima, con le osservazioni del relatore, perché effettivamente son valide tutte le tesi da lui addotte [a sostegno dell'abolizione del numero limite per la concessione delle licenze di alcoolici. Del resto, basti pensare che nella sola città di Milano vengono giornalmente vendute 40 mila razioni di cibo senza che, da parte degli spacci, si possa vendere, con esse, un bicchiere di vino.

Il testo del relatore fa decadere il vincolo e, quindi, tutti gli esercizi in possesso della licenza per la vendita di altre bibite potranno vendere anche il vino: indubbiamente questo è l'unico modo per incrementare la vendita del vino, ed io sono pienamente concorde.

L'osservazione prima che io devo fare verte sul secondo comma dell'articolo 1, che dice esattamente il contrario di quanto noi avevamo proposto. Questo comma precisa che la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto presso enti collettivi o circoli privati, di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci!

Però non si è tenuto conto che, oggi, mentre tutti gli esercizi privati, anche se non vendono vino, hanno bisogno della licenza di pubblica sicurezza, i circoli e gli enti collettivi non hanno affatto bisogno di licenza se vendono soltanto bevande analcoliche, o comunque se non vendono vino, birra e alcoolici.

Ora, se noi vogliamo favorire la vendita del vino, proprio per parallelismo, dobbiamo chiedere che, mentre gli altri esercizi, in uno alle altre bibite, possono vendere anche vino, i circoli e gli enti collettivi siano esenti dalla licenza per la vendita del vino, così come sono esenti dalla licenza, per gli altri obbligatori, per la vendita di bevande analcoliche.

Quindi, se il secondo comma dell'articolo 1 sarà modificato in tal senso io rinuncerò alle altre richieste

**BOZZI.** In relazione alla proposta dell'onorevole Jacometti, accettabile in tutto il resto, avrei una riserva da avanzare. È evidente che noi non abbiamo alcuna intenzione di tutelare gli interessi monopolistici di coloro che sono in possesso della licenza, ma è altrettanto evidente che noi non possiamo annullare ciò che è alla base del commercio, vale a dire la licenza di vendita. Ciò facendo noi verremmo a capovolgere la situazione esistente, a

prescindere dalle ragioni di sicurezza pubblica, che consigliano sempre un controllo preventivo sulla vendita del vino.

Si propone che la vendita del vino sia consentita, senza licenza alcuna, quando la vendita stessa sia effettuata nei circoli o negli enti collettivi ai soli soci. Ma chi dà garanzie che gli acquirenti saranno soltanto ed esclusivamente dei soci? E, poi, fino a che limite un socio può comperare? È evidente che viene a mancare qualsiasi possibilità di controllo e l'abuso diventa molto facile. Sono perciò del parere che il secondo comma resti nel testo proposto dal relatore.

Ancora una preoccupazione debbo manifestare. Abolendo il limite del rapporto fra licenza ed abitanti, il questore ha il dovere di dare la licenza a chiunque, oppure dovrà svolgere degli accertamenti? Fino ad oggi, quando sia rispettato il rapporto limite, il questore è tenuto a rilasciare la licenza, ma domani cosa accadrà? Siamo sicuri, con le nuove norme, di non aumentare il potere discrezionale del questore? E in questo caso, anziché facilitare la vendita del vino, non finiremo per contrarla maggiormente?

Credo che, in queste norme, dobbiamo essere molto chiari, per evitare che si raggiunga, poi, il risultato opposto.

**ORTONA.** Mi pare che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Bozzi non abbia ragion d'essere, poiché noi non dettiamo norme per aumentare i poteri discrezionali del questore. Noi gli lasciamo quelli che attualmente ha, soltanto abbiamo il rapporto limite.

**BUBBIO.** La sostanza del provvedimento e l'abolizione del rapporto limite. Chiarito questo punto si potrà aggiungere anche una norma per gli spacci di vivande calde.

Inoltre, manterrei integro il principio che regola la vendita al minuto presso gli enti collettivi ed i circoli privati, perché non vedo la ragione di imporre ad essi un vincolo che attualmente non hanno...

**JACOMETTI.** È la sostanza del mio emendamento.

**BUBBIO.** ... Io darei l'autorizzazione anche a chiunque voglia vender vino a portar via, perché in questa vendita non v'è motivo di temere per l'ordine pubblico.

**LUCIFREDI.** Sono d'accordo col relatore nel punto fondamentale della sua relazione, cioè nel senso che sia consentita la vendita indipendentemente del rapporto limite. Sono altresì d'accordo col relatore sulla necessità che la licenza sia obbligatoria, anche per il vino, in qualsiasi locale. Con ciò, è

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

ovvio, non mi sentirei di aderire all'emendamento Jacometti.

Desidero, invece, richiamare l'attenzione agli onorevoli colleghi sull'osservazione dell'onorevole Bozzi: se, cioè, con questa legge rimanga al questore il potere di autorizzare l'apertura di un nuovo locale in base non a considerazioni di sicurezza pubblica ma in relazione agli aspetti economici. La legge del 1926 sulle licenze di commercio contiene una disposizione di carattere generale, in base alla quale la Commissione comunale rilascia la licenza di esercizio quando ciò sia compatibile con le esigenze della concorrenza e lo sviluppo della popolazione.

Confesso che resterei molto perplesso se dovessimo affidare una valutazione del genere alla questura, che ha scarsi elementi per pronunciare un giudizio in proposito. Per questo vorrei che la questione fosse chiarita.

ORTONA. Perché possa cadere ogni preoccupazione, propongo quest'emendamento. « Per la vendita del vino, il numero delle licenze esistenti non può essere motivo di diniego della licenza ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fine di queste due proposte di legge.

Nella precedente riunione, il Governo venne invitato a risolvere favorevolmente la questione del vino ed in quella stessa seduta fu nominato un comitato ristretto, con l'incarico di predisporre un testo unificato, che è quello dianzi illustrato dal relatore.

Sull'articolo 1 di questo provvedimento debbo dire che il Governo è favorevole a che sia mantenuta l'autorizzazione del questore per la vendita del vino; quindi, l'articolo 1, al quale mi dichiaro contrario, potrebbe benissimo essere soppresso, perché resterebbe valido l'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal quale, appunto, è stata tolta, nel nuovo testo all'esame soltanto la parola « vino », alla cui soppressione, ripeto, il Governo è contrario. C'è da rilevare che il terzo comma dell'articolo 1 è completamente nuovo: ma per quanto in esso contenuto basterebbe modificare l'articolo 2.

Non avrei difficoltà ad accogliere l'articolo 2, mentre avrei delle riserve sull'articolo 3.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Il rappresentante del Governo teme, evidentemente, che la dizione dell'articolo 1 possa portare a complicazioni perché, generalmente, per la vendita del vino non occorre autorizzazione di pubblica sicurezza. Per far ca-

dere i timori, si può ripristinare integralmente, la norma della legge di pubblica sicurezza reinserendo la parola « vino ».

L'ultimo comma dell'articolo 1, però, è necessario e non può essere sostituito da una modifica all'articolo 2. Il mantenimento di quel comma evita nuove procedure per l'intestatario di una licenza e costituisce una facilitazione burocratica per tutti gli uffici di questura.

Non mi sento di appoggiare la proposta dell'onorevole Jacometti per quanto riguarda i circoli e gli enti collettivi. Io sono del parere che occorra la licenza e che ci sia un responsabile.

Non mi pare che abbia molto fondamento la preoccupazione dell'onorevole Bozzi, condivisa dall'onorevole Lucifredi. Al questore sfuggono i motivi di interessi economici, finanziari o commerciali, e perciò non so come egli potrebbe giustificare un provvedimento negativo in merito alla richiesta di una licenza. D'altra parte, la Camera di commercio nulla ha da vedere con questo tipo di licenza e, quindi, i soli motivi validi per un eventuale diniego sono quelli delle garanzie igieniche, distanza dai luoghi di culto, dai cimiteri, dagli asili, ecc. Inoltre, il richiedente ha sempre la possibilità di fare ricorso gerarchico quando non ritenga sufficienti i motivi adottati per il diniego.

L'onorevole Bubbio ha sollevato il problema degli spacci caldi. Ma la formula proposta riguarda anche gli spacci caldi, perché anch'essi sono provvisti di licenza della questura e, così, la norma viene automaticamente applicata anche ad essi.

Per quanto riguarda la vendita del vino da parte dei produttori, non saprei cosa dire. La situazione è quella che tutti conosciamo e quella vendita è soggetta ad autorizzazione comunale.

BUBBIO, Io vorrei soltanto che un privato qualsiasi possa vendere liberamente vino da asporto... anche un fruttivendolo, per esempio. Questo concetto, del resto, rientra nei limiti della finalità della legge!

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Per conto mio, non avrei nulla in contrario.

ANGELUCCI NICOLA. E per i circoli? Vi sono delle sezioni di partito che hanno un piccolo bar nei loro locali: anche in quel caso è necessaria la licenza?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore* Sì.

JACOMETTI. Esistono dei circoli i quali, non vendendo né birra né alcoolici, non hanno alcun bisogno di licenza, la vendita essendo limitata a bevande analcoliche. Quando que-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

sta legge andrà in vigore, questi circoli dovrebbero chiedere la licenza del questore soltanto per il vino? Mi sembra troppo! Tanto più che s'è dato il caso di un circolo dove tutti i 300 soci hanno fatto domanda per la licenza, ma nessuno di questi 300 è stato ritenuto idoneo dal questore ad ottenere la licenza... Domani può accadere lo stesso!

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Un questore può anche commettere delle irregolarità, ma l'interessato può sempre ricorrere!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

## ART. 1

L'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano birra, liquori ed altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Tutte le licenze concesse dal questore, di cui ai precedenti commi, comprendono la autorizzazione a vendita e consumo del vino anche se la licenza non ne faccia menzione ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avendo il relatore accettato di inserire nel testo la parola « vino », ritengo superflui i primi due commi.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. D'accordo con il Sottosegretario, propongo che i primi due commi siano soppressi.

JACOMETTI. Propongo che, nel secondo comma, dopo le parole « qualsiasi bevanda alcolica », siano inserite le parole « escluso il vino ».

§ SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro contrario all'emendamento testé proposto dall'onorevole Jacometti, per le ragioni che già sono state dette

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dei primi due commi dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Jacometti, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(*Non è approvato*).

BOZZI. Resta da chiarire il dubbio che fa sorgere il terzo comma.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Per dissipare ogni dubbio, si può aggiungere un comma, specificando che le licenze attualmente rilasciate comprendono sempre anche la vendita del vino.

BOZZI. Il dubbio sorge dalle parole « anche se la licenza non ne faccia menzione ». Bisognerebbe sopprimere queste parole...

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A questo punto dovrei chiedere la sospensione della discussione, perché il problema investe questioni riguardanti rilascio di licenze di commercio...

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Per quanto riguarda le norme concernenti il rilascio delle licenze nulla è stato varato.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione il terzo comma, nel seguente testo, e che, se approvato, costituirà l'articolo 1:

All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi, posti di ristoro, comprendono la autorizzazione per la vendita e consumo del vino ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascuna comune o frazione di comune, il rapporto di 1 per 400 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

---

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958
 

---

Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'Azienda ».

All'articolo 2 il deputato Ortona ha presentato il seguente emendamento: « Per la vendita del vino il numero delle licenze esistenti non può essere motivo di diniego della licenza ».

Il deputato Bubbio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma. « nè per coloro che smerciano vino da esportarsi sia al minuto che all'ingrosso ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego gli onorevoli proponenti di ritirare gli emendamenti perché essi potrebbero ingenerare il dubbio sulla possibilità di altri motivi ostativi.

ORTONA. Ritiro l'emendamento.

BUBBIO. Accolgo l'invito dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelucci Mario ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« La licenza per la vendita del vino non è necessaria per i circoli, sedi di partito, quando la vendita e il consumo siano limitati ai soli iscritti ».

Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

ANGELUCCI MARIO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura

« L'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è abrogato ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ne propongo la soppressione, perché mi sembra poco opportuno.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta del Governo. Avevo inserito quest'articolo, in quanto volevo togliere al prefetto il peso della procedura per il rilascio della licenza per la vendita dei superalcolici.

GIRAUDO. Anch'io sono del parere che l'articolo 3 vada soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del nuovo testo unificato delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della [votazione segreta del nuovo testo unificato delle proposte di legge:

JACOMETTI ed altri: « Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (3239) e BONOMI ed altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino » (3222):

Presenti e votanti . . . .	41
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Camposarcuno, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Di Paolantonio, Dommedò, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Rosati, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 11,45.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI